

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI



RICORSO

- 1) Nell'interesse ASPAT - Associazione Sanità Privata Accreditata
Territoriale;
- 2) INSIEME s.r.l.;
- 3) Centro FKT s.r.l. - LAURO;
- 4) BQARIN s.r.l.;
- 5) Centro Padre Pio s.r.l.;
- 6) GE.ME s.r.l.;
- 7) Teoreo s.r.l.;
- 8) Centro Minerva s.r.l.;
- 9) Centro Medico RADAR s.r.l. Fisioterapia e Riabilitazione;
- 10) Centro Medico Sette re s.r.l.;
- 11) RIA.FIS s.a.s. di Maria Acunzo & C.;
- 12) CEDIT s.r.l.;
- 13) ALPHA s.r.l.;
- 14) COLEMAN S.p.A.;
- 15) Mavis s.r.l.;
- 16) Studio di Radiologia Medica VALLONE s.a.s.;
- 17) DIARAD di Parolisi & Pinto B.;
- 18) Primula s.r.l.;
- 19) M.F.R. Medicina Fisica e riabilitazione s.r.l.;
- 20) Pitagora s.r.l.;

MANDATO

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compreso quello di
sottoscrivere il presente atto
proporre motivi aggiunti,
chiamare i terzi in malleva e/o
garanzia, proporre domande
riconvenzionali, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quietanze,
incassare, rinunciare agli atti ed
accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in
Napoli, al Viale Gramsci, 10

INSIEME s.r.l.
Via Carducci 38/40
83100 AVELLINO
P. Iva 02652310540

Centro FKT s.r.l. - Lauro
L'Amministratore Unico

BRAIN s.r.l.

AMMINISTRATORE UNICO

Dott. MARIO DIARIMBOLI

Mario Diarimboli

CENTRO PADRE PIO S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO

CE.M.E. s.r.l.
L'Amministratore Unico

TEOREO SRL
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Dr. Carmelo Caruso

CENTRO MINERVA S
L'AMMINISTRATORE
1
n.b.

21) Ass. Famiglie subnormali Min. Psicichi San Vincenzo Coop Sociale

onlus:

22) Studio di Diagnostica per Immagini e Terapia Fisica di Dell'Angelo ;

23) S.S.R. Servizi Sanitari Residenziali s.r.l.;

24) SALUS;

25) TE.RI s.r.l.;

26) Kirocenter s.r.l.;

27) C.R.O.N s.a.s.;

28) O.I.L.D.M.;

29) "DIAGNOST" 80;

30) Diagnostica Radiologia B. Stacciali;

31) Opera Giovanile Juventus - Onlus;

32) Centro Juventus vibonati s.r.l.;

33) Istituto Juventus s.r.l.;

34) ORTO KINESIS;

35) MEDICAL R

36) Centro FKT Cilento s.r.l.;

37) I.R.F.I. s.r.l.;

38) A.R.S.P.R.I.S. s.r.l.;

39) CE.FI.SA s.r.l.;

40) CIVITAS s.r.l.;

41) Centro Juventus Sarno s.r.l.;

42) Centro di Riabilitazione LARS s.r.l.;

43) Coop ISES Centro Medicina Riabilitativa;

44) Ambulatorio Diagnostico per Immagini di A. Fenza & C. s.a.s.;

MANDATO

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compreso quello di
sottoscrivere il presente atto
proporre motivi aggiunti,
chiamare i terzi in malleva e/o
garanzia, proporre domande
ricorvenzionali, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quietanza,
incassare, rinunciare agli atti ed
accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in
Napoli, al Viale Granteci, 10

ASPAT

Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale
Il Presidente



- 45) A.T.C.D.S. s.r.l.;
- 46) ME.DI.CA.SUD s.r.l.;
- 47) Centro Riabilitazione Motoria s.r.l.;
- 48) Studio di Radiodiagnostica e terapia fisica di Patella Raffaele s.r.l.;
- 49) Centro Medico di Fisiocinesiterapia s.r.l.;
- 50) Diagnostica Medica di Costanzo s.r.l.;
- 51) Nuova CTA s.r.l.;
- 52) C.G.M. "S. LUCA" s.r.l.;
- 53) TIVAN s.r.l.;
- 54) IPRHA s.r.l.;
- 55) FEMAS s.r.l.;
- 56) Villa dei Cedri s.r.l.;
- 57) L'INCONTRO s.r.l.;
- 58) CEFIM s.n.c.;
- 59) COAL s.r.l.;
- 60) A.I.R.R.I.
- 61) Centro Voltornia fisiocinesiterapia s.r.l.;
- 62) Ce.F.I.R.;
- 63) Centro di Riabilitazione CINETIC CENTER;
- 64) Centro riabilitativo COROA s.r.l.;
- 65) L'OASI;
- 66) Athena s.p.a.;
- 67) Centro Diagnostico del dr. A. Ginolfi & C. s.r.l.;
- 68) Centro di Radiologia Diagnostica e Fisioterapia del dr. A. Ginolfi & C. s.r.l.;

MANDATO

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
 Vi nomino e costituisco miei
 procuratori e difensori nel
 presente giudizio conferendovi
 tutti i poteri di legge ivi
 compresa quello di
 sottoscrivere il presente atto
 proporre motivi aggiunti,
 proporre motiviaggianti,
 chiamare i terzi in mallea e/o
 garanzia, proporre domande
 riconvenzionali, farsi sostituire,
 transigere, rilasciare quietanze,
 incassare, rinunciare agli atti ed
 accettare rinunce.
 Eleggo domicilio con Voi in
 Napoli, al Viale Gramsci, 10

CENTRO MEDICO RADAR s.r.l.
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
 Via Nuova Villa dei Cedri 13 - NAPOLI
 Partita IVA 04861770636

Centro Medico delle re srl
 Via d. Cleandri
 80062 Capriano (NA)
 P. IVA 01259941217

RIA.FIS. s.a.s.
 di MARIA ACUNZO & C.
 Via Giulio Cesare n. 7 - 80125 NAPOLI
 Tel. Fax 081.2396225
 Part. IVA 05585780639

CEDIT s.r.l.
 CENTRO DIAGNOSTICO TALIERCIO
 Via Fosso S. Michele, 8 - Tel. 081.8826944
 & C. 80059 Torre del Greco (NA)
 Cod. Fisc.: 06280190639 - P.IVA 01520911213

- 69) Gerovit s.r.l.;
- 70) G.A.F. s.r.l.;
- 71) ANTARES s.r.l.;
- 72) Centro di riabilitazione Psicomotoria SAN PAOLO;
- 73) S.M.D.G. Studio Medico Diagnostico Guidi;
- 74) AIAS Sezione Nola Onlus;
- 75) Centro Medico Moscati;
- 76) Neapolisanit s.r.l.

in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy (C.F. KVLPRZ57R61F839B) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al

Viale Gramsci n. 10; FAX 0817613381; patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it

MANDATO
 Avv. Patrizia Kivel Mazuy
 Vi nomino e costituisco nel
 presente giudizio conferendovi
 tutti i poteri di legge ivi
 compresa quello di
 sottoscrivere il presente atto
 proporre motivi aggiunti,
 chiamate i terzi in malleva e/o
 garanzie, proporre domande
 difensionali, farsi sostituire,
 transigere, rilasciare quietanze,
 incassare, rinunciare agli atti ed
 eleggo domicilio con Voi in
 Napoli, al Viale Gramsci, 10

ALPHA s.r.l.
 Sede Leg.. Via Anfiteatro Laterizio n° 71
 RADIOLOGIA: Via On. F.co Napolitano, 247
 80035 NOLA (Napoli)
 P.IVA (Cod. Fisca. 08250581210)

CONTRO

- Il Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23/04/2010
- La Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.
- La ASL Napoli 1, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Napoli 2 Nord, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Napoli 3 Sud, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Avellino, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Benevento, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Caserta, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Salerno, in persona del Direttore Generale p.t.

COLEMAN S.p.A.
 Via A. De Gasperi, 107/109/111
 80011 ACERRA (NA)
 P.IVA (Cod. Fisca. 02711741211)

Mavis S.r.l.
 Via Dante, 13/15
 80058 Torre Annunziata (NA)
 C.F. e P.IVA 0735371217 - Rea 165157

STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA VALLONE S.a.s.
 Vico Tutti i Santi n. 3 - 80141 NAPOLI
 Partita I.V.A. 03430450539

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA (PARZIALE) SOSPENSIVA

- del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania n. 90 del 11 agosto 2014, pubblicato sul BURC n. 59 del 18 agosto 2014, avente ad oggetto la "Definizione per l'esercizio 2014 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78, ex art 44 Legge 833/78 ed alla macroarea della salute mentale e socio sanitario";
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ove lesivo dell'interesse di parte ricorrente, ivi compresi:

- gli allegati ai predetti decreti, ed in particolare gli schemi contrattuali predisposti dalla struttura commissariale per gli erogatori privati,
- tutti gli atti richiamati dal DCA n. 90/2014, ove lesivi degli interessi dei ricorrenti.

FATTO

Le associazioni ricorrenti sono enti esponenziali degli interessi di strutture private accreditate operanti nel territorio campano che erogano assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26

Legge 833/78, ex art 44 Legge 833/78 ed alla macroarea della salute mentale e socio sanitario; le società ricorrenti, a loro volta, sono titolari di strutture private accreditate operanti nel territorio campano che erogano

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazzy
nomino e costituisco nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compresa quello di
sottoscrivere il presente atto
proporre motivi aggiunti,
chiamare i terzi in malleva o/o
garanzia, proporre domande
convenzionali, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quietanze,
incassare, rinunciare agli atti ed
accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in
Napoli, al Viale Granaci, 10

DIARAD

di Parolisi I. SpA
Corso Besenodigiano, 207
80144 NAPOLI
Partita IVA 05731580634

PREMULA SRL
Via Napoli, 19
80040 POGGIOREALE (NA)

**M.F.R. Medicina Fisica
Riabilitazione s.r.l.**
Via Nazionale della Puglia, 16
80035 NOLA (NA)
P.IVA 01298851213

assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78, ex art 44 Legge 833/78 ed alla macroarea della salute mentale e socio sanitario.

Con l'impugnato DCA n. 90/2014 la struttura commissariale ha definito per l'esercizio 2014 (e per i successivi due anni, salvo aggiornamenti da adottarsi con appositi provvedimenti) i tetti prestazionali e i correlati tetti di spesa per la macroarea della riabilitazione ex art. 26 e art 44 Legge 833/78 e per la macroarea della salute mentale e socio sanitario.

Tale determinazione presenta molteplici criticità.

In particolare, i volumi massimi, per ciascuna ASL, di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 per l'esercizio 2014, ed i correlati limiti di spesa, sono stati determinati **utilizzando le tariffe di cui al DCA n. 89 del 11/8/2014 che si appesano illegittime, nonché sulla base del numero di prestazioni dell'anno 2012 ridotto tuttavia del 6,5% per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali e domiciliari e del 5% per quanto riguarda le prestazioni semiresidenziali.**

Tale riduzione è stata giustificata dall'esigenza di:

- 1) mantenere la spesa massima complessiva regionale entro i limiti complessivi di spesa fissati per l'esercizio 2013 dal DCA 10/12/2012 della compartecipazione;
- 2) introdurre una prima integrazione al criterio della spesa storica per ASL per la determinazione dei tetti di spesa.

Ma resta il fatto che di tal guisa non risulta più garantito il reale fabbisogno di assistenza su tutto il territorio campano.

Al DCA n. 90/2014 sono poi allegati gli schemi contrattuali predisposti dalla

MARCO
Avv. Patricia Di...
Vi ricordo e comunico miei
predecessori e discendenti del
Preside...
L'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico
p.e
Pizzigallo

struttura commissariale per gli erogatori privati, che prevedono, tra le varie, alcune clausole che destano forti perplessità.

Pertanto i ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, che sono illegittimi e vanno annullati alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO


D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DELLA L.R. 32/1994 - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ERRATA MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - ARBITRARIETA' - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

La struttura commissariale, con l'impugnato DCA 90/2014 adottato ad esercizio ampiamente inoltrato, ha deciso di modificare il criterio di determinazione della spesa per ciascuna ASL in ragione della media pro capite regionale (rispetto al consuntivo 2012) desunta dai dati risultanti dal "File H", senza tuttavia considerare il reale fabbisogno di assistenza sanitaria ed in palese violazione dell'art. 28 della Legge Regionale n. 32/1994 che, in adesione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il riordino del servizio sanitario della Regione Campania.

Tale norma, infatti, prevede che la ripartizione del fondo sanitario regionale tra le ASL deve essere effettuata "sulla base dei seguenti criteri:

1. la quota capitaria riferita alla popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna azienda calcolata al netto della stima delle entrate dirette e della mobilità sanitaria interregionale;

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compresa quello di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti, chiamare i terzi in malleva e/o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10



Patrizia Kivel Mazuy

2. le prestazioni che ciascuna azienda sanitaria locale ha assicurato nell'esercizio precedente ed è tenuta ad assicurare nel nuovo esercizio, al fine del conseguimento dei livelli uniformi, di assistenza, anche in relazione ad eventuali, necessarie compensazioni delle mobilità interaziendali nell'ambito della Regione".

La Legge Regionale, dunque, incrociando i dati relativi alla quota capitaria riferita alla popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna azienda e quelli desumibili dall'esercizio dell'anno precedente, garantisce primariamente importanza al reale fabbisogno assistenziale.

Di contro, il nuovo criterio di determinazione della spesa per ogni singola ASL è legato alla media pro-capite regionale rispetto al consuntivo desunta dai dati risultanti dal "File H", senza considerare i dati monitorati e consuntivati nel corso dell'esercizio precedente.

Tale elemento di novità rispetto ai predetti criteri di legge, incidendo negativamente, oltre che sulle strutture erogatrici private che subiscono arbitrarie decurtazioni dei volumi prestazionali, anche sulle stesse ASL, è di riflesso sull'utenza.

Ad esempio, i volumi delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari assegnati ad alcune AA.SS.LL. (ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud e ASL Benevento) risultano essere ridotti dell'11%, sebbene tale ingente riduzione non sia stata adeguatamente motivata, non sia stata supportata dalla garanzia del reale fabbisogno assistenziale della popolazione, né tampoco sia stata dettata dal legislatore regionale o nazionale.

Non è pertanto possibile verificare l'iter seguito dall'amministrazione nonché la sussistenza di valide e ponderate ragioni che l'abbiano potuto indurre a

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazzy
Procuratore e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
comprende quello di
sottoscrivere il presente atto
per i motivi aggiunti,
emettere i terzi in malleva e/o
cafanzia, proporre domande
risolutive, farsi sostituire,
trasporre, rilasciare quietanze,
interporre appello agli atti ed
esecuzioni.
Firma: Patrizia Kivel Mazzy
Vedi al Voto Garosci 10

Studio di Diagnostica
in Medicina e Terapia Fisica
di DELL'ANGELO C. s.a.s.
Seve Legale Pontecagnand Faenza Corso Italia n°40
41013 Pontecagnand Faenza (MO) C.A. Ur Savoia N° 210141
Codi. Fisc. e Part. Iva: 02184080659

C.T.F.E.A. Amministratore
Dott. ssa Anna Lucrezia Rossi
Patrizia Kivel Mazzy

modificare i criteri di ripartizione del FSR.

Neppure risulta espletata un'apposita istruttoria finalizzata a verificare se, pur mutando i criteri di ripartizione del FSR, risulti comunque garantito il reale fabbisogno assistenziale su tutto il territorio campano.

Alla luce di tali censure il DCA n. 90/2014 si appalesa illegittimo e pertanto va annullato.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DELLA L.R. 32/1994 - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ERRATA MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE DEI CANONI DI ADEGUATEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Aggiungasi che il cospicuo taglio inferto alle predette AA.SS.LL. campane (ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud e ASL Benevento) non è compensato da beneficio altrettanto importante per le altre AA.SS.LL.

Come asserito nel DCA n. 90/2014, il lavoro svolto dalla Regione Campania in collaborazione con l'AGENAS ha evidenziato squilibri territoriali nella

ripartizione dei tetti di spesa per la Macroarea Riabilitazione rispetto alla distribuzione territoriale della popolazione residente, consumo medio di prestazioni sanitarie.

Invero i dati elaborati dall'ARSAN per gli anni 2010-2013 circa i volumi prestazionali ed i correlati tetti di spesa per la riabilitazione ex art. 26 documentano, ad esempio, che per tutte le attività afferenti a detta macroarea l'ASL Caserta presenta i parametri "utilizzatori per 1000/abitanti" e "spesa per 1000/abitanti" più bassi delle sette ASL campane, sia che si tratti

Avv. Paolo...
Vi...
presente...
...

S. S. R.
Servizi Sanitari Residenziali S.r.l.
via Andrea Sorrentino, 16
torre di Chiaia di Napoli (Sa)
Partita IVA 03012230656

pe
Deliz...

- SSR

di prestazioni ambulatoriali, domiciliari o residenziali, e ciò sebbene la qualità e l'appropriatezza delle attività erogate risultino compiutamente espresse.

Per far fronte a tale situazione, la Struttura Commissariale, con il DCA qui impugnato, ha incrementato il budget ex art. 26 delle AA.SS.LL. di Avellino, Caserta e Salerno per le sole prestazioni ambulatoriali e domiciliari rispetto al consuntivo 2012, nel tentativo di ridurre del 10% la distanza del numero di prestazioni pro-capite dalla media regionale ed avendo cura, nel contempo, di assicurare modalità, in base al DCA 113/2013, tali da garantire la continuità di prestazioni ai soggetti con bisogni riabilitativi non differibili.

Ma tali minimi correttivi sono del tutto insufficienti - medio tempore (il DCA 90/2014 dispone per l'anno 2014 e per gli anni successivi) a garantire il risultato sperato, a fronte, come detto di poderosi tagli alle altre AA.SS.LL. Proseguendo con l'esempio della ASL Caserta, essa risulta essere ancora fanalino di coda sia che la si consideri in ordine al valore espresso per tutti i regimi rientranti nell'ex art. 26, sia per quanto riguarda il regime ambulatoriale e domiciliare oggetto dell'adeguamento stabilito con il Decreto in esame.

In realtà, come emerge dai conteggi applicativi del DCA n. 90/2014, la struttura commissariale ha incrementato le prestazioni ambulatoriali e domiciliari solo del 2,6% rispetto all'anno 2013, quindi senza incidere significativamente sulla cronica criticità delle lunghissime liste di attesa e, presumibilmente, senza garantire la continuità assistenziale a tutto il 31 dicembre a causa del precoce esaurimento dei volumi prestazionali contrattualizzati.

Risalta dunque la sproporzione tra le misure adottate con i provvedimenti impugnati, che pertanto sono erronei illegittimi e vanno impugnati.

MANDATO

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compresi quello di sottoscrivere il presente atto e porre motivi aggiunti. Chiamate i terzi in solida e/o garanzia proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.
Legge domiciliata con Voi in Napoli ai V. via Gramsci, 10

SALUS s.r.l.
Amministratore Unico
Santoro Maria
Maria Santoro

TE. RI. S.r.l.
GABINETTO FISIOTERAPIA
Via G. Palumbo, 19 - tel. 089.482985
84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)
Partita IVA: 01071830659

KIROCENTER SRL
E. LAURICCIANO
[Signature]

[Signature]

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DELLA L.R. 32/1994 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI - ILLOGICITA' - IRRAZIONALITA'

- dell'Angelo

La modifica, ad esercizio finanziario in corso, dei criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale ha inciso inoltre negativamente sul legittimo affidamento riposto dagli erogatori privati sulla previsione di cui all'art. 28 della Legge Regionale n. 32/1994

Come noto, il Consiglio di Stato, già con l'Adunanza Plenaria n. 8/2006, ha osservato che la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non può impedire agli interessati di disporre di un punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività.

Secondo la citata decisione, "in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio", le strutture sanitarie devono

riguardo all'entità delle somme previste per le prestazioni dell'anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso.

Sicché è una condotta del tutto legittima e conforme a buona fede che le strutture sanitarie, in attesa della fissazione dei volumi prestazionali per l'anno in corso, abbiano riguardo a quelli fissati per l'anno precedente, facendo affidamento, in coerenza con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, sull'ultrattività dei volumi prestazionali stessi.

Invero, nel corso dell'anno 2014, tale principio era ribadito anche dalla

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco mio
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
ha i poteri di legge ivi
compresa quello di
sottoscrivere il presente atto
può porre motivi aggiunti,
chiamare i terzi in malleva e/o
garanzia, proporre domanda
prevenzionali, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quietanze,
incassare, rinunciare agli atti ed
accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi le
Napoli, al Viale Gramsci, 10

C.R.O.N.
di Stefano Silvio & C. s.a.s.
Via Garibaldi, 57
84033 - SALERNO (SA)
P.A. n. 2534420634

O.L.D.M.
sede operativa
Via Giovanni Negri, 5
84126 - SALERNO
C.F. 93013720631

PR
Patrizia

struttura commissariale, che invitava gli erogatori privati a considerare i tetti 2013 salva la decurtazione di cui al D.L. 95/2012 (v. ad es. nota prot. 3268/C del 17/07/2014 del Sub Commissario ad acta dott. Morlacco)

Del resto l'esercizio, con effetto *ex tunc*, del potere di programmazione deve svolgersi in guisa da bilanciare l'esigenza del contenimento della spesa con l'interesse degli operatori privati di agire con un logica imprenditoriale, cioè sulla base di un quadro, nei limiti del possibile, certo e chiaro circa le prestazioni remunerabili e le regole applicabili (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5632).

La tutela dell'affidamento richiede inoltre che le decurtazioni imposte al tetto o ai volumi prestazionali dell'anno precedente, ove retroattive, siano contenute, tanto più quando l'indicazione dei volumi interviene ad esercizio quasi concluso: occorre infatti evitare che il taglio tardivamente effettuato possa ripercuotersi sulle prestazioni già erogate dalle strutture nella ragionevole aspettativa dell'ultrattività della disciplina fissata per l'anno precedente (Cons. Stato, sez. III, decisione n. 1289/2012; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2012).

Nel caso di specie, tali principi sono stati completamente disattesi. Conseguentemente, anche per tale motivo, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8-SEXIES DEL D.LGS. N. 502/92 - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ASSOLUTA ERRONEITA' - ILLOGICITA' - SVIAMENTO

Come affermato nel DCA n. 90/2013, i volumi massimi, per ciascuna ASL, di

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compresa quello di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti. chiamare i terzi in malleva e/o garanzia, proporre domanda riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanza, cessare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10

"DIAGNOST"80
di Marianna Pagano & C s.a.s.
via S.S. 91 per Eboli 57
81020 Comporta (Ba)
C.F. e P.IVA 00478010820

DIAGNOSTICA RADIOLOGICA
RES. STACCIOLI
di Lucia s.a.s.
L'Amministratore

pe
Pizzulli

prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 per l'esercizio 2014, ed i correlati limiti di spesa, sono stati determinati **utilizzando le tariffe di cui al DCA n. 89 del 11/8/2014.**

Orbene tali tariffe sono illegittime, ed avverso il DCA n. 89/2014 l'ASPAT ha proposto un altro ricorso innanzi a codesto Ecc.mo TAR Campania.

Riassumendo le censure, in primo luogo il DCA 89/2014 non riconosce alcun "margine di retribuzione" in seno al procedimento di determinazione delle nuove tariffe riabilitative 2014, ma ciò in violazione dell'art. 41 Cost.

Del resto lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1987/2008, ha già chiarito che "... *Quanto al conseguimento del doveroso obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, esso deve essere raggiunto attraverso strumenti non abnormi o irrazionali; nel caso di specie sarebbe legittimo un drastico abbattimento dei margini di utile, per questo fattore di produzione, ma non il suo totale azzeramento.*"

MANDATO
Avv. Porcino Nino Mabry
Piazza...
Via...
Tel. 0976 23215

Inoltre nel decreto 89 si perviene alla determinazione delle giornate lavorate attraverso un'artificiosa e discrezionale operazione di calcolo delle giornate non lavorate con costi a carico del datore di lavoro. In particolare ci si è basati sul numero di ore stabilito dai Decreti Ministeriali per poi ridurre le giornate di assenza per malattia, infortuni e maternità "in misura forfettaria di un terzo", nonché errata in quanto tutte le assenze del lavoratore dipendente vanno computate tra le giornate non lavorate, in quanto sempre produttive di costi a carico del datore di lavoro.

OPERA GIOVANILE JUVENTUS - ONLUS
84036 SALA CONSILINA (SA)
Via Piscicane n.5 - Tel. 0976 23215

Centro Juventus Vibonati s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Antonio Ippolito

Istituto Juventus Srl
Il Presidente del CdA
Dott. Giuseppe Ippolito

Ulteriore errore perpetrato nella determinazione della media dei giorni lavorati emerge nella Relazione Tecnica del Gruppo di Lavoro per la determinazione delle tariffe regionali di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 e tariffe

DCA 89

sociosanitarie in Residenze Sanitarie Assistite, laddove viene affermato che "Risultano dalla rilevazione : 245 giorni lavorati per il personale direttamente impiegato nell'erogazione dell'assistenza (che salgono a 249 giorni in media se si escludono le strutture non efficienti) 290 (295) giorni per il personale non direttamente impiegato , per una media complessiva di 252 (256) giorni pro capite" sebbene i 290 (295) giorni rilevati risultano impossibili " per eccesso " rispetto al massimo dei giorni lavorabili in un anno, alla luce degli imprescindibili istituti normativi e contrattuali regolanti il rapporto di lavoro che qui interessa.

Va infine sottolineato che il valore di giorni lavorati determinato nel DCA 89/2014 risulta incredibilmente difforme (sempre per eccesso) rispetto al numero di giorni lavorati riconosciuti dal Ministero del Lavoro per il CCNI Anffas.

In conclusione, le argomentazioni innanzi esposte dimostrano oggettivamente l'errata determinazione delle tariffe di cui al DCA n. 89/2014.

E poiché i volumi massimi, per ciascuna ASL, di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 per l'esercizio 2014, ed i correlati limiti di spesa, sono stati determinati utilizzando le tariffe di cui al DCA n. 89 del 11/8/2014, ne consegue l'illegittimità anche del DCA n. 90/2013, che anche per tali ragioni va annullato.

V) VIOLAZIONE DELL'ART. 32 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 833/1978 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 BIS DEL D. LGS N. 502/92 - VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 NOVEMBRE 2001 - VIOLAZIONE DELL'ART. 4

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazur
Vi nomino e costituisco mio
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compresa quella di
sottoscrivere il presente atto
proporre motivi aggiunti,
chiamare i terzi in malleva e/o
garanzia, proporre domande
reintegrative, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quietanze,
incausare, rinunciare agli atti ed
accettare rinvio.
Eleggo domicilio con Voi in
Napoli, al Viale Gramsci, 10

ORTOKINESIS s.r.l.
Contrada Valloni
84065 PIAGGINE (SA)
Tele Fax 0974.942869
P.IVA n. C.F. 02754430653

[Handwritten signature]

[Stamp: Tribunale di Napoli, Sezione II, Ufficio di P. G. n. 1000/2014]

[Handwritten signature]

F.K.T. UFFICIO S.r.l.
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
Via S. Maria 1001, Tel/Fax 72784
Partita IVA 01952870888

[Handwritten signature]

COST. - ILLOGICITA' - IRRAZIONALITA'

Il DCA impugnato stabilisce che per ogni ASL, entro il numero complessivo di prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo e domiciliari, il numero delle prestazioni domiciliari non potrà essere superiore al 30% del totale.

Ma per effetto di tale limitazione dei trattamenti domiciliari, un grande numero di assistiti del SSN non potrà ricevere i necessari trattamenti domiciliari, che per legge (LEA) devono essere assicurati dalle AA.SS.LL. e dalle strutture private accreditate.

Nell'assumere la contestata determinazione la struttura commissariale ha obliterato le risultanze dei monitoraggi, da cui si evince l'inequivocabile necessità, peraltro manifestata dalle stesse AA.SS.LL., di riportare il valore delle prestazioni domiciliari riconoscibili al 50% o comunque di aumentare la percentuale del numero di prestazioni domiciliari erogate dai Centri accreditati, visto l'oggettivo incremento delle prescrizioni domiciliari nei confronti di soggetti intransportabili e degli ultrasessantenni.

La previsione del limite del 30%, dunque, compromette la salvaguardia dei L.E.A. di prestazioni domiciliari ex art. 26 L. 833/78, tanto più perché attuata già nel presente esercizio, laddove, a tutto concedere, ragioni di opportunità imporrebbero che tale variazione fosse posticipata a partire dal nuovo anno.

Emerge dunque un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati, dei quali si chiede l'annullamento.

VI) VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - CONTRADDITTORIETA'

- VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990

Le strutture ricorrenti, sebbene le richieste dell'amministrazione, non hanno

MANDATO
 Avv. Patrizia Kivel Mazur
 Vi nomino e costituisco miei
 procuratori e difensori nel
 presente giudizio conferendovi
 tutti i poteri di legge in
 compreso quello di
 sottoscrivere il presente
 proporre motivi
 chiamare i terzi in causa
 garanzia, proporre
 ricorrenze, proporre
 transigere, rilasciare
 incassare, rinviare agli
 accettare rinunce
 Eleggo domicilio per
 Napoli, al Via

I. R. F. R. I. S.r.l.

Istituto Recupero Fuzionale
 Riabilitazione Travo


Via Petrucci - Tel. e Fax 089/566389
 80080 - CUPERCHIA di PELLEZZANO (SA)
 IVA - 0188979 065 3

A.R.S.P.R.I.S. srl

Via Wagner, 1/G - Parco Arbostella
 84131 SALERNO - P.IVA: 01889810659
 Tel 089.825.215 - cell. 393.99.52.718

CE. FL. SA. s.r.l.

De Martino 40 - 84122 SALERNO
 Tel. 089/237492 - 255038
 Partita IVA: 0072736 065 3



ancora sottoscritto i contratti ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 da erogarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014, secondo gli schemi allegati al DCA n. 90/2014, a causa della vessatorietà della "Clausola di salvaguardia" di cui all'art. 10 degli schemi allegati, che viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., imponendo al contraente privato l'acquiescenza all'operato della p.a., con accettazione espressa del contenuto e degli effetti *"dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi collegati e/o presupposti, in quanto costituenti parte integrante necessaria del sottoscrivendo contratto"*.


Invero tale accettazione determinerebbe l'estinzione del diritto di azione avverso i provvedimenti ai quali si presterebbe acquiescenza.

L'illegittimità di simili clausole è stata già acclarata dalla giurisprudenza (ad es., TAR Lazio, sentenza n. 9139 del 24 ottobre 2013, TAR Lazio, sentenza n. 7978 del 17 ottobre 2011 e TAR Lazio, sentenza n. 7742 del 5 ottobre 2011).

Ed invero una clausola che impone la rinuncia ad agire in giudizio in materia di determinazione del budget assegnato, si pone in palese contrasto con i principi fissati dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa, non potendo le scelte effettuate dall'Amministrazione essere sottratte al controllo di legittimità, cioè alla verifica che le medesime siano conformi alle norme ed ai principi che regolano il regime di accreditamento e che non siano il frutto di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio

MANDATO
 Avv. Patrizia Kivel Mazuy
 Vi nominio e costituisco miei
 procuratori e difensori nel
 presente giudizio con piena
 potestà di accettare e
 compiere qualunque atto
 sottoscrittivo, il pagamento
 propter motivi di
 chiamare i terzi in
 garanzia, proporre
 ricorrenze, opposizioni,
 transigere, rinunciare,
 incassare, ricevere,
 accettare, ecc.
 Eleggo domicilio
 Nazoli, al n. 10

CIVITAS s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE UNICO
 Giuseppe Di Angelo



della funzione.

Del resto, che si tratti di una clausola "vessatoria" lo dimostra la richiesta di esplicita sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341.

Va inoltre evidenziata l'evidente contraddittorietà tra la previsione della contestata clausola dello schema contrattuale (che implicitamente esclude la possibilità di impugnare i tetti di spesa, nonché le tariffe, ecc...) ed il decreto che, al punto K), ammette invece la possibilità di impugnare i limiti di spesa facendo espressamente "salvo, ovviamente, il diritto di adire l'autorità giudiziaria".

Di tutto ciò le amministrazioni resistenti sono già state ampiamente edotte con atto di diffida dell'8/9/2014 e con successiva ulteriore istanza in nome e per conto delle associazioni di categoria, alle quali tuttavia non ha fatto seguito alcun riscontro.

Pertanto, stante l'illegittimità della clausola n. 10) degli schemi di contratto, allegati al DCA n. 90/2014 come parte integrante, voglia l'Ecc.mo TAR adito disporre l'annullamento.

VII) VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DEL D. LGS. N. 231 DEL 9.10.2002 - VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 192 DEL 9.11.2012 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16.2.2011 N. 7 - NULLITÀ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1339 E 1419, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 7 DEL D. LGS. N. 231/2002, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO


E' altresì illegittima la clausola contenuta all'art. 7 degli schemi di contratto allegati al DCA n. 90/2014 che prevede il pagamento alla struttura accreditata

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti, chiamare i terzi in mallea e/o garanzia, proporre domande inconvvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10

CENTRO JUVENTUS SARNO S.R.L.
L'amministratore

CENTRO DI RIABILITAZIONE LARS S.R.L.
L'amministratore

Coop. ISES
Centro Medicina Riabilitativa
Piazza Pendino
84026 EBOLI (SA)
Partita IVA 00812770651



Stacchi

da parte dell'A.S.L. dell'acconto mensile (pari al 90% di un dodicesimo del limite di spesa prestabilito) oltre il termine di 60 giorni dall'emissione della fattura.

Tale clausola si pone in contrasto con l'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 (emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla "lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali") così come modificato dal D. Lgs. n. 192 del 9.11.2012 (emanato in attuazione della direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.2.2011 n. 7, che ha abrogato la precedente direttiva), che fissa in 60 giorni il termine massimo per l'adempimento (v. TAR Campania Napoli, sentenza n. 2343/2014).

L'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 - come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 - stabilisce che "Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica

amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, qualora ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni".

Né quest'ultima statuizione è scalfita dal contenuto del successivo comma secondo cui "I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati [...] per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine", atteso che tutti i termini di cui al richiamato comma sono di trenta giorni (con le diverse decorrenze ivi specificate) e che il termine massimo invalicabile è comunque fissato in sessanta giorni.

La richiamata disciplina, di derivazione comunitaria, contiene norme

MARILATO
Avv. Paolo...
Via...
Tel. 081/402208
COD. FISC. P. IVA 00543400659

AMBULATORIO DIAGNOSTICO PER IMMAGINI
DI A. FENZA & C. s.a.s.
Amministratore PAOLO ROSA
Piazz. XX Settembre 10/2
80138 NAPOLI - TEL. 081/402208
COD. FISC. P. IVA 00543400659

A.T. C.D.S. srl
Via Campo
84088 Siano (SA)
P.I. 03491380659

ME. DI CA. SUD S.r.l.
Località Poggi Rossi, Km. 126,5
84050 LUSTRACETO (SA)
P.IVA 02630060651

imperative applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, che non sono derogabili, per cui la relativa clausola negoziale predisposta dalla struttura commissariale - che nello specifico settore di riferimento è certamente dotato di maggiore forza contrattuale - deve reputarsi nulla, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile e dell'art. 7 del citato D. Lgs. n. 231/2002, come successivamente modificato ed integrato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1.4.2010, n. 1885; id., sez. IV, 2.2.2010, n. 469; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 26.6.2009, n. 6277).

Pertanto voglia l'Ecc.mo TAR adito dichiarare l'eterointegrazione legale della clausola nulla, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con la relativa sostituzione automatica del termine di 60 giorni a quello di 90 giorni per i summenzionati pagamenti da effettuarsi a cura delle AA.SS.LL.

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compreso quello di
sottoscrivere il presente
proporre motivi all'istruttoria
chiamare i terzi in giudizio
garanzia, proporre impugnazioni
riconvenzionali, farsi assistere
transigere, rilasciare atti
incassare, rinunciare a
accettare rinunce
Eleggo domicilio in
Napoli, al Via...

VIII) ILLEGITTIMITA' DERIVATA DAI VIZI CHE INFICIANO IL
DCA N. 102/2013 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. -
VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. - VIOLAZIONE DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI - ILLOGICITA'
IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 32 COST. -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 833/1978 -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 502/1992 -
VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 29 NOVEMBRE 2001 - VIOLAZIONE DELL'ART. 4
COST. - ILLOGICITA' - IRRAZIONALITA' - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE - CARENZA DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO
DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - ECCESSO DI POTERE PER

CENTRO RAEILITAZIONE
MOTORIA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
(Cav. Felice Bruno)
Studio di Radiodiagnostica e Terapia Fisica
di Natalia Raffaola S.r.l.
Via Fornilli n°72 - 84047 Capaccio Scalo (SA)
Tel. 0828/724278 - C.F. e P.Iva 01795480654
Email: cont@natella@dolco.it
Accreditata con il S.S.N. n°. 630301
CENTRO MEDICO di
KINESTERAPIA s.r.l.
Via Pavia, 10 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)
Tel. 0828/508780 - Fax 0828/508780
P.Iva: 01122330655
Reg. Imprese N° 855/81
DIAGNOSTICA MEDICA DI COSTANZO S.R.L.
Sede Legale: Via Roma, 60 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)
Tel. 0828/508780 - P.Iva: 02262210655
diagnostica@costanzo@pec.it
raggi@diagnostica@costanzo.com

[Handwritten signature]

**VIOLAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI PER GLI ESERCIZI
2013-2015 APPROVATI CON DCA N. 153 DEL 28 DICEMBRE 2012 E
MODIFICATI CON DCA N. 24 DEL 15 MARZO 2013 - VIOLAZIONE
DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA - INCOMPETENZA -
SVIAMENTO DI POTERE - ARBITRARIETA'**

I provvedimenti qui impugnati sono stati espressamente adottati per mantenere la spesa massima complessiva regionale entro i limiti complessivi di spesa fissati per l'esercizio 2013 dal DCA 102/2013.

Ma il DCA 102/2013 è a sua volta illegittimo per i motivi esposti dagli odierni ricorrenti in un altro giudizio, tutt'ora pendente, innanzi a codesto **Ecc.mo Collegio**, n. rg. 5528/2013.

Pertanto, nel riportarsi integralmente a tutte le censure formulate nel ricorso n. rg. 5528/2013, che abbiansi qui per integralmente trascritte, va rilevato che gli

atti qui impugnati sono inficiati in via derivata dall'illegittimità del DCA n. 102/2013, di cui sinteticamente qui di seguito si ricordano alcuni profili.

In primo luogo si ricorda che **fino alla fine di luglio 2013** i Centri di riabilitazione, per l'esercizio 2013, avevano quale unico riferimento per la propria programmazione le prestazioni erogate nel 2012, non avendo le norme finanziarie previsto per il 2013 decurtazioni e non essendo state fornite nella prima metà dell'anno indicazioni provvisorie.

Inoltre, **fino alla fine di luglio 2013**, alle strutture sanitarie private era consentita la cd. osmosi (introdotta solo due anni prima), cioè la possibilità di compensare l'eventuale superamento del limite di spesa di una branca (ex art. 26) utilizzando i fondi previsti per l'altra (ex art. 44): tale pratica consentiva ad

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco mio
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compreso quello di
prescrivere il presente atto
proporre motivi aggiunti
chiamare i terzi in meliora et
garanzie, proporre domande
riconvenzionali, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quietanze
incassare, rinunciare agli atti e
accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in
Napoli, al Viale Gramsci, 10

Nuova CTA srl
L'amministratore unico
(dott. Carmine Fumai)
[Signature]

J.G.M. "S. LUCA" S.r.l.
Via S. S. 18 - Km 70,500
94051 BATTIPAGLIA (SA)
P. IVA. 0242360 065 1

TIVAN S.P.A.
L'Amministratore Unico
Emilio Morano
[Signature]

[Handwritten signatures and notes]
PRIMA SA
DIRETTORE GENERALE
[Signature]

ogni struttura riabilitativa di soddisfare in misura più precisa le esigenze del territorio sul quale operava senza mai modificare il complessivo budget di struttura assegnato.

Tale situazione, persistente ancora ad anno più che inoltrato, aveva inevitabilmente ingenerato un legittimo affidamento nei Centri di riabilitazione ed improntato le loro scelte programmatico-imprenditoriali per l'esercizio 2013 e ciò non solo con riferimento alla osmosi tra le branche della macroarea, ma anche all'interno della stessa branca in relazione ai diversi regime assistenziali e/o prestazionali.

Se non ché, con un atto ad efficacia retroattiva, adottato allorquando era già trascorsa la maggior parte dell'esercizio 2013, la struttura commissariale ha deciso, proprio per l'esercizio 2013, di vietare l'osmosi e di applicare --

nell'ambito di una programmazione parametrata sui tetti di spesa 2012 determinati nella vigenza di altre tariffe -- le nuove tariffe di cui ai DCA 81/2013 e n. 92/2013 (con riduzione di volumi e quindi a volumi già esauriti)

Di fatto, per effetto dell'operazione descritta, la struttura commissariale della Regione Campania ha inopinatamente ed illegittimamente operato nel mese di ottobre un abbattimento, per l'esercizio 2013, del 10-11% dei volumi prestazionali stabiliti nel 2012.

Ciò ha determinato l'illegittimo travolgimento delle scelte imprenditoriali dei Centri: è stata infatti impedita una distribuzione temporale delle prestazioni per tutto l'anno in modo omogeneo, ed è stato inevitabilmente determinato il precoce raggiungimento dei tetti di spesa. In altri termini, è stato impedito ai Centri di svolgere nel 2013 l'attività con metodo imprenditoriale (programmazione ex ante).

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti, chiamare i terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, desistere, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in via... al Viale... 10

FEMAS s.r.l.
L'Amministratore Unico
VILDI CEDRIO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
L'INCONTRO s.r.l.
Miale Europa s.n.c
81057 TEANO (CE)
C.F. SP. 03659550614

CEFIM s.n.c.
di MUROLO e C.
Il Legato Rappresentante
Sig.ra Gina Murolo

Inoltre numerose strutture riabilitative sono state obbligate ad interrompere le attività lavorative nel corso del mese di ottobre e a non accettare più nuovi contratti terapeutici e/o proroghe di trattamento, e in taluni casi a sospendere l'erogazione delle prestazioni previste: in altri termini, il DCA n. 102/2013 ha determinato l'impossibilità per gli erogatori privati di continuare a garantire i "LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA" e la CONTINUITÀ ASSISTENZIALE alle fasce deboli della popolazione (bambini, anziani e diversamente abili) che necessitano di cure continue e specialistiche, con conseguente compressione (anche) del nucleo essenziale del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione.

E le susposte considerazioni circa la penalizzazione sugli erogatori privati valgono ancor più per i presidi di riabilitazione minimale ex art. 44 (FKT) sebbene i risultati di verifica dell'attività, ai sensi del DCA 64/2011 e DCA 93/2012, abbiano documentato il raggiungimento degli obiettivi preposti in termini di efficacia, appropriatezza e qualità del nuovo sistema prescrittivo erogativo; è di palmare evidenza la conclamata penalizzazione della branca in riferimento alla cd. "osmosi" che, dallo start-up normativo, nel primo biennio ha consentito ai Centri di Riabilitazione (tip. C) di utilizzare parte delle risorse attribuite in primis alla disabilità minimale (ex art. 44) a vantaggio di quella complessa (art. 26) in tal modo cristallizzando una sottostima dei volumi prestazionali della Branca di Fisiokinesiterapia che nel corso degli ultimi quattro anni è passata da 132ML a 39 ML di euro, ovviamente anche ad esito dell'esclusione dai LEA del cod. 93.11.3 (prestazioni domiciliari e fisiochinesiterapiche).

MANDATO
Avv. Patrizia P. del ...
Vi nomina e costituisce ...
procuratori ...
presente ...
tutti i ...
Compres ...
sottoscr ...
propone ...
dell'am ...
garanzia ...
ricevuto ...
inoss ...
accetta ...
Napoli

COAL SRI
Via Domiziana km 29,930
81030 Caserta (CE)
P.I. 02319480618
C.F. 02866714217

A.I.R.R.I.
Associazione Italiana Riabilitazione
Reinserimento Invalidi
CENTRO DI VIERSA
Via ... VIERSA (CE)
P.IVA: 02914690611

CENTRO VOLTURNA
FISIOKINESITERAPIA S.R.L.
Sede Legale: Via Mezza Appia, 49
81043 CAPUA (CE)
P. IVA 03 86 56 40613

Da qui un ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati, che anche per tale motivo devono essere annullati.

IX) VIOLAZIONE COMMA 146 L.R. 16 DEL 7 AGOSTO 2014 - INGIUSTIZIA MANIFESTA - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST.

Infine il DCA n. 90/2014 prevede il mantenimento della spesa massima complessiva regionale entro i limiti complessivi di spesa fissati per l'esercizio 2013 dal DCA 102/2013 al netto della compartecipazione.

Anche tale previsione si appalesa illegittima.

Il particolare si richiama il comma 146 L.R. 16 del 7 agosto 2014, per il quale

“il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 23

ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, attuazione

della legge 8 novembre 2000, n. 328), aggiunto all'articolo 1, comma 61 della

legge regionale 5/2013, è così sostituito: “I comuni singoli o associati

provvedono, sulla base dei progetti elaborati in sede di U.V.I., alla copertura

economica della quota di propria competenza, vincolata alle prestazioni socio-

sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

novembre 2001, n. 19854 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza)

prelevando le risorse dal Fondo Unico di Ambito (FUA).”

Dunque il coordinamento tra la parte di competenza del SSR e quella dei

Comuni appare necessaria, anche al fine di consentire che i contratti degli

erogatori privati possano continuare ad assurgere a garanzia nei confronti dei

terzi.

Per tale motivo il DCA n. 90/2014 è illegittimo, ed anche al fine di dare

certezza ai crediti degli erogatori privati, si chiede la reintroduzione

MANDATO

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compresi quello di
descrivere il presente atto
proporre motivi aggiunti,
chiamare i terzi in causa e/o
proponere domande
convenzionali, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quietanza,
rinunciare agli atti ed
accettare rinunce
Eleggo domicilio con Voi in
via Cominci, 10

GE. FI. R.

di Tartaglione Angelo & C. S.R.L.
CENTRO FISIOTERAPICO RIABILITATIVO
Corso Matteotti, 76 - 81029 MARCIANISE (Caserta)
Telefono 0823 831112 - 0823 831673
Codice Fiscale S.S.M. : P. IVA 01573370818

Centro di Riabilitazione
"CINSTIC CENTER"
MARCIANISE

CENTRO RIABILITATIVO
"CORONA" S.p.A.
Capo Rappresentante
Umberto Merola

LOASI
Centro Residenza di Riabilitazione Neuromotoria
per Anziani e Disabili S.p.A.
L'AMMINISTRATORE

contrattuale del valore del budget complessivo comprendente la quota sanitaria e quella di "compartecipazione" (Comune/Ambito).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ecc.mo TAR adito ordinare all'Amministrazione resistente di depositare tutti gli atti, allegati e documenti relativi all'attività istruttoria prodromica ai provvedimenti impugnati.

ISTANZA CAUTELARE (LIMITATAMENTE ALLA SOSPENSIONE DELL'ART. 10 DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO ALLEGATI AL DCA N. 90/2014)

Va subito chiarito che la presente domanda cautelare è limitata alla sospensione della clausola di cui all'art. 10 (cd. clausola di salvaguardia)

contenuta negli schemi contrattuali allegati all'impugnato DCA n. 90/2014.

Al riguardo, sorreggono l'istanza sia il fumus che emerge dal V motivo di ricorso, sia il periculum in mora.

Infatti, come da documentazione allegata, le AA.SS.LL. hanno già convocato le strutture private per la sottoscrizione dei contratti per l'anno 2014,


comprensivi della clausola di salvaguardia vessatoria: sicché prossimamente ricorrenti o firmeranno la clausola, rinunciando definitivamente al proprio diritto di difesa, oppure saranno costretti a chiudere le proprie attività, perché continuando a non sottoscrivere i contratti (come hanno fatto finora)

l'amministrazione proseguirà nella sospensione della remunerazione (essere, come da documentazione che si allega), e potrebbe anche disporre la revoca del provvisorio accreditamento.


Quindi in entrambe i casi i ricorrenti subiranno un danno grave ed irreversibile che può essere evitato soltanto con la sospensione della clausola contenuta

MANDATO
Vi nomino e costituo procuratore e difensore in causa presente giudizio di opposizione di tutti i poteri di fatto e di diritto, compresa la facoltà di sottoscrivere il mandato, proporre, modificare, rinunciare, appellare, chiamare i terzi, accettare la garanzia, proporre la riconvenzione, transigere, rinunciare, accettare, eleggere domicilio, ecc. in forza del presente mandato. N. 10/14


Athena s.p.a.
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Pasqualino Simonelli



CENTRO DIAGNOSTICO
del Dr. A. Girolfi & C. s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Lorenzo Cappuccio



CENTRO DI RADIOLOGIA
DIAGNOSTICA E FISIOTERAPIA
del Dr. A. Girolfi & C. s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Lorenzo Cappuccio




nell'art. 10 degli schemi contrattuali allegati al DCA n. 90/2014.

Del resto, nel contemperamento degli opposti interessi in gioco, va rilevato che dalla sospensione della predetta clausola non deriverebbe alcun pregiudizio in capo alle amministrazioni resistenti.


CONCLUSIONI. Previa parziale sospensiva dell'art. 10 degli schemi contrattuali allegati al DCA n. 90/2014, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese, con attribuzione all'avvocato anticipatario.


Avv. Patrizia Kivel Mazuy



MANDATO

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compresa quello di
sottoscrivere il presente atto
proporre motivi aggiunti,
chiamare i terzi in malleva e/o
garanzia, proporre domande
reconvenzionali, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quietanze,
incassare, rinunciare agli atti ed
accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in
Napoli, al Viale Cassarola 10

 **Geroviti s.r.l.**
Amministratore Unico
Roberto Schiavo


G.A.F. s.r.l.
L'Amministratore Unico

MANDATO

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei
procuratori e difensori nel
presente giudizio conferendovi
tutti i poteri di legge ivi
compresa quello di
sottoscrivere il presente atto
proporre motivi aggiunti,
chiamare i terzi in malizia e/o
garanzia, proporre domanda
ricorvenzionali, farsi sostituire,
transigere, rilasciare quietanze,
incassare, rinunciare agli atti ed
accettare rinunce.
Eleggo domicilio con voi in
Napoli, al Viale di ...

AM... s.r.l.
(...)


CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA
"SAN PAOLO"
Viale dei Ciliegi (Villa Floriana)
81030 CARINOLA - Prov. Caserta (CE)
Tel. ...
Partita IVA: 01796329610

[Handwritten signature]

MANDATO


Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti, chiamare i terzi in malleva e/o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quittanze, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10


S.M.D.G.
STUDIO MEDICO DIAGNOSTICO GUIDI s.a.s.
di Guido Guido & C.
Radiologia - Ecografia - TAG - R.H.M. - Ter. Fisica
Via Fontana Angelica, 1
83031 ARIANO IRPINO (AV) - Tel. 0825 891901
Partita IVA 00526170642



MANDATO

Aw. Patricia K. del Valle
El presente es un documento que
se emite en virtud de la
función que desempeña como
abogada de la parte demandada
en el proceso de ejecución
de sentencia que se sigue
ante el Poder Judicial de
la ciudad de Bogotá, D.C.,
entre el señor [Nombre],
demandante, y el señor [Nombre],
demandado, en el expediente
No. [Número].


C.A.S. Rosanna De Stefani
PRESIDENTE
Dr. Rosanna De Stefani





Faint, illegible text, possibly a list or index.

CENTRO DI STUDI
MOSCATI
di [illegible] [illegible]
[illegible]

MANDATO

Avv. Patrizia Kivel
Vi nomino e costituo
procuratori e difensori
presente giudizio
tutti i poteri di
comprensione
sottoscrivere il p
proposta moti
chiamare i testi
garanzia, pe
ricorrenza
transigete, rita
incassare, rita
scettare rita
Eleggo det
Napoli, al

NEAPOLISANIT s.r.l.

Relata di notifica

Ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53:

L'anno 2014 il giorno 14 del mese di novembre ad istanza del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Patrizia Kivel Mazuy con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 10, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 27.11.2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21.1.1994, nella qualità di difensore del centro ASPAT ed Altri, ho notificato il suesteso atto:

- 1) attribuendo il n.2062 del mio registro cronologico, alla **Regione Campania** in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli
- 2) attribuendo il n. 2063 del mio registro cronologico, al **Commissario ad Acta per la Prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario** -- delibera del Consiglio dei Ministri del 24/4/2010 - dom.to presso la Regione Campania in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli
- 3) attribuendo il n. 2064 del mio registro cronologico, al **Commissario ad Acta per la Prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario** -- delibera del Consiglio dei Ministri del 24/4/2010- presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che lo rapp.ta e difende in giudizio ope legis in Napoli Via Diaz, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli
- 4) attribuendo il n. 2065 alla **ASL Napoli 1 Centro** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A, del mio registro cronologico, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli
- 5) attribuendo il n. 2066 del mio registro cronologico, alla **ASL Napoli 2 Nord** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede in Monteruscello (Pozzuoli Napoli) al Via Corrado Alvaro n. 8, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

- 6) attribuendo il n. 2067 del mio registro cronologico, alla **ASL Napoli 3 Sud** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66 (ex Pres. Botazzi), ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
- 7) attribuendo il n. 2068 del mio registro cronologico, alla **ASL Avellino** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede in Avellino Via degli Imbimbo 10/12, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
- 8) attribuendo il n. 2069 del mio registro cronologico, alla **ASL Caserta** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede in Caserta alla Via Unità Italiana n. 28, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
- 9) attribuendo il n.2070 del mio registro cronologico, alla **ASL Benevento** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede in Benevento alla Via Oderisio n. 1, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
- 10) attribuendo il n. 2071 del mio registro cronologico, alla **ASL Salerno** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede in Salerno alla Via Nizza n. 146, ivi rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli
Avv. Patrizia Kivel Mazuy

